

TRIBUNALE DI RAGUSA

n. 201 /2024 R.G.Es.

Il G.E.;

letta l'istanza del creditore procedente del 12/6/2025;
ritenuto che con ordinanza del 7/6/2025 è stato invitato il creditore procedente a ripristinare la continuità delle trascrizioni (accettazione dell'eredità di

));

ritenuto che, ad ogni modo, per come evidenziato dal creditore procedente, "nel trust autodichiarato il disponente non possiede più i beni come persona fisica ma in quanto trustee del trust; la segregazione fa sì che in caso di morte del Trustee i beni in trust non rientrano nella sua successione ereditaria e passano in proprietà del Trustee successivo" (cfr. istanza, p. 1);

ritenuto che nel caso di specie il trustee era
deceduto, mentre il trustee era dimissionario, per
cui con atto di sostituzione di trustee del i beni sono stati
verosimilmente trasferiti al nuovo trustee, senza
alcun fenomeno di successione mortis causa da ad
(peraltro non menzionati
nell'atto di sostituzione di trustee del);

ritenuto che, alla luce di quanto sopra, appare opportuno revocare l'ordinanza del 7/6/2025, nella parte in cui è stato invitato il creditore procedente a ripristinare la continuità delle trascrizioni (accettazione dell'eredità di e

), ferma restando ogni eventuale diversa valutazione che potrà essere assunta all'esito dell'udienza del 12/11/2025, nel contraddittorio fra le parti;

REVOCA l'ordinanza del 7/6/2025, nella parte in cui è stato invitato il creditore procedente a ripristinare la continuità delle trascrizioni (accettazione dell'eredità di);

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.
Ragusa, 30/06/2025.

Il G.E.

Carlo Di Cataldo